



## COMUNE DI CONSELICE

Provincia di Ravenna

# REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI E DEI FORUM TEMATICI

## *ESTRATTO TIT. I*

Approvato con delibera di C.C. n. 30 del 27/4/2010  
Modificato con delibera di C.C. n. 42 del 27/9/2011  
Integrato con delibera di C.C. n. 49 del 23/9/2014  
Modificato con delibera di C.C. n. 9 del 31/3/2015  
Modificato con delibera di C.C. n. 61 del 26/11/2019

# TITOLO I

## CONSULTE CITTADINE

### ***SEZIONE I - Disposizioni Generali***

#### **Art. 1 - ISTITUZIONE**

1. Al fine di assicurare una più ampia ed efficace partecipazione dei cittadini nella gestione di tematiche di rilevante interesse pubblico ed in applicazione dello Statuto Comunale sono istituite le seguenti Consulte Cittadine, quali organi consultivi e propositivi:
  - a) *Centro cittadino di Conselice* (compresi i centri abitati di Chiesanuova e Borgo Serraglio);
  - b) *Lavezzola* (compreso il centro abitato di Frascata);
  - c) *San Patrizio* (compreso il centro abitato La Zeppa).

#### **Art. 2 - FINALITÀ E COMPETENZE**

1. Le Consulte Cittadine, quali organi elettivi, rappresentativi della popolazione, operano al fine di:
  - a) promuovere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'Amministrazione comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio di riferimento;
  - b) favorire ed incentivare l'informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali che interessino le rispettive comunità territoriali;
  - c) concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento tra le specifiche realtà presenti sul territorio e l'Amministrazione comunale.

#### **Art. 3 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
  - a) per "*consulta*" l'organo collegiale di partecipazione, a livello di consultazione, tra Amministrazione Comunale e le singole frazioni/centri abitati sull'attività politico amministrativa del Comune.
  - b) per "*assemblea dei cittadini*" una pubblica riunione promossa dall'Amministrazione Comunale o dalla consulta alla quale possono partecipare, con diritto di parola, tutti i residenti della frazione, per la discussione di questioni inerenti alla frazione stessa o l'intero comune.

## **SEZIONE II - Della Composizione**

### **Art. 4 - COMPOSIZIONE E ORGANI**

1. Le Consulte sono composte da sette membri, compreso il Presidente ed un Vice Presidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante della Consulta sono assolte da un componente della Consulta stessa, designato dal Presidente.
3. Il Presidente della Consulta:
  - a) rappresenta la Consulta;
  - b) è il responsabile dell'applicazione e del rispetto del regolamento;
  - c) convoca e presiede la Consulta; ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute, dandone avviso al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali;
  - d) firma i verbali e le comunicazioni, inoltrandoli al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali;
  - e) dà corso ai voti e alle indicazioni della Consulta e riferisce al Sindaco circa la situazione della frazione/centro abitato e sulle sue esigenze;
  - f) comunica al Sindaco, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente della Consulta;
  - g) può essere invitato a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale per riferire sui problemi della frazione/centro abitato.
4. Il Presidente può essere sfiduciato attraverso l'approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza più uno dei membri eletti della Consulta.
5. Ai componenti delle Consulte non sono corrisposte indennità di carica e/o gettone di presenza.

## **SEZIONE III- Della Consultazione e insediamento dei componenti**

### **Art. 5 - CONSULTAZIONE**

1. La consultazione per la designazione dei componenti si svolge di norma in occasione delle elezioni regionali. Nel caso risulti impossibile l'abbinamento con le elezioni regionali, il Sindaco individua i tempi per indire la consultazione.
2. La consultazione è indetta dal Sindaco con proprio atto almeno **60** giorni antecedenti il giorno fissato per la consultazione.
3. Contestualmente all'indizione, il Sindaco individua le forme di pubblicità ritenute più idonee per garantire una conoscenza puntuale ed esatta sulle modalità e termini della consultazione e convoca un'assemblea dei cittadini in ogni frazione / centro abitato, da tenersi almeno **35** giorni prima della consultazione.

## **Art. 6 - CANDIDATURE**

1. Le candidature potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione della consultazione fino al **46°** giorno antecedente la consultazione.
2. Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno 20 residenti della frazione / centro abitato aventi diritto al voto. Ogni sottoscrittore può firmare per una sola candidatura; qualora ne sottoscriva più di una, sarà ritenuta nulla ogni sottoscrizione dallo stesso effettuata. La firma del candidato e le firme dei sottoscrittori devono essere corredate da una copia del documento di identità oppure devono essere autenticate presso l'Ufficio Anagrafe o da un Assessore o da un Consigliere Comunale che si renda disponibile. Le candidature dovranno essere accompagnate da una dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste e da brevi note personali. È auspicabile che il candidato alleghi anche una breve dichiarazione di intenti in cui spiega, pubblicamente, i motivi per i quali vuole essere eletto in modo da favorirne la conoscenza da parte della cittadinanza.
3. Le candidature con gli eventuali allegati, devono essere inoltrate al Comune a mano, direttamente all'Ufficio Elettorale. Il modello di dichiarazione per la presentazione della candidatura è disponibile presso l'Ufficio elettorale o scaricabile dal sito del Comune.
4. Qualora entro il termine stabilito non pervenga alcuna candidatura ovvero quelle presentate risultino inferiori al numero minimo dei candidati richiesti, il Sindaco si riserva, sentiti i Capigruppo, di decidere la proroga dei termini di presentazione delle candidature o il rinvio o la sospensione della consultazione per singola frazione / centro abitato o per tutte, a seconda dei casi.
5. Un'apposita commissione composta dal Segretario Comunale, dal Responsabile Ufficio Elettorale, dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria Comunale o loro delegati, procederà alla verifica di ammissibilità delle candidature, ed alla nomina dei componenti dei seggi elettorali, individuati tra i dipendenti dell'Ufficio Servizi Demografici e degli altri Uffici comunali eventualmente disponibili.
6. Per ogni Consulta verrà compilata un'unica lista di candidati in ordine alfabetico.

## **Art. 7 - REQUISITI**

1. Possono partecipare al voto ed essere candidabili ed eleggibili, limitatamente alla frazione/centro abitato di residenza:
  - a) coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Conselice;
  - b) i cittadini stranieri maggiorenni residenti nel territorio comunale da almeno 5 anni e in regola con il permesso di soggiorno.
2. Le norme relative all'ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali, previste dalla legge, sono estese ai componenti delle consulte Cittadine.
3. La carica di Consigliere Comunale e di Assessore è in ogni caso incompatibile con quella di componente della Consulta.
4. Non possono far parte delle Consulte Cittadine i dipendenti a qualsiasi titolo del Comune di Conselice.

## **Art. 8 - MODALITÀ DI VOTO**

1. Nel luogo e nelle giornate stabiliti con atto del Sindaco, ogni avente diritto al voto, residente nella frazione/centro abitato, può esprimere il proprio voto, con scheda segreta.
2. Qualora siano presenti candidati di entrambi i generi, l'elettore potrà esprimere al massimo una preferenza per ogni genere, per un totale di DUE (2) preferenze. In caso contrario l'elettore potrà esprimere una sola preferenza.
3. Nel locale dove avranno luogo le elezioni verrà affissa la lista dei candidati.
4. Tre garanti designati dalla Conferenza dei Capigruppo tra i componenti del Consiglio Comunale, di cui uno rappresentante delle minoranze, vigilano sulla regolarità ed imparzialità delle votazioni.
5. Ogni elettore si presenterà personalmente al seggio con un documento d'identità, in mancanza di questo, potrà essere riconosciuto da un altro cittadino o da un componente del seggio.
6. E' fatto salvo il principio in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.
7. Saranno annullate le schede che contengano nominativi non compresi nella lista dei candidati, scritte o segni non inerenti la consultazione o tali da ritenere che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere o che contengano più delle preferenze ammesse.
8. Dovrà essere garantita la segretezza del voto.

## **Art. 9 - SCRUTINIO**

1. Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio compileranno apposito verbale delle operazioni compiute, sigilleranno le urne e le consegneranno, assieme agli elenchi degli elettori e a tutto il materiale utilizzato, all'Ufficio Elettorale del Comune.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgeranno il **martedì** successivo alla consultazione dalle ore 10 nella Sala del Consiglio Comunale.
3. A conclusione dello scrutinio verrà formata la graduatoria degli eletti secondo i seguenti criteri:
  - la posizione nella graduatoria è determinata in ordine decrescente sommando le preferenze ottenute da ciascun candidato;
  - a parità di preferenze i candidati sono inseriti in graduatoria per data di nascita, dal più giovane al più anziano;
4. Delle operazioni svolte sarà redatto apposito verbale riportante la graduatoria dei candidati che verrà trasmesso al Sindaco per il seguito di competenza.
5. La graduatoria dei candidati sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale, sul sito internet del Comune e resa nota ai residenti della frazione / centro abitato con adeguata pubblicità.
6. I verbali relativi alla consultazione saranno conservati presso l'Ufficio Elettorale.

## **Art. 10 - DURATA, DIMISSIONI, DECADENZA E SURROGA**

1. Le Consulte Cittadine sono convalidate dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile dopo la consultazione.
2. Durano in carica, di norma, cinque anni e comunque fino al loro rinnovo. In caso di rinnovo anticipato del Consiglio Regionale o di altro impedimento che renda impossibile l'abbinamento con le elezioni regionali, il Sindaco stabilisce le modalità e i tempi per le nuove consultazioni.

3. Le dimissioni sono espresse in forma scritta e sono efficaci dalla loro presentazione al Protocollo comunale.
4. I componenti delle consulte decadono dalla carica con la perdita dei requisiti prescritti per la nomina a componente della Consulta.
5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più componenti, il Consiglio Comunale provvede alla surroga, con il primo dei non eletti.
6. Qualora, per mancanza di surroganti, il numero dei componenti di una Consulta scenda sotto le 4 unità, la Consulta decade.

#### **Art. 11 - INSEDIAMENTO**

1. La prima seduta della consulta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal componente più anziano d'età.
2. Nella prima seduta vengono eletti, con votazioni separate a scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente.

#### **SEZIONE IV- Del Sistema di Organizzazione Della Consulta**

#### **Art. 12 - CONVOCAZIONE**

1. La Consulta Cittadina è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta scritta indirizzata al Presidente di almeno quattro componenti eletti. I singoli membri della Consulta possono chiedere al Presidente di inserire all'Ordine del giorno proprie proposte scritte, che dovranno essere poste in discussione nella prima seduta utile.
2. La convocazione della Consulta, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della riunione. Tale termine, in caso di urgenza, è ridotto a 24 ore.
3. Il Presidente consegna copia della convocazione al Sindaco e ai Consiglieri Comunali, e informa la cittadinanza attraverso il sito del comune, social network o altre forme ritenute più idonee.
4. È facoltà del Sindaco convocare la Consulta per l'esame di singoli problemi.

#### **Art. 13 - SEDUTE**

1. Le sedute della Consulte Cittadine sono pubbliche, tranne quando si trattino questioni che comportano valutazione su persone o interessi privati, e possono essere convocate anche in forma aperta alla partecipazione diretta degli invitati e/o dei cittadini, che potranno intervenire senza diritto di voto.
2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno quattro componenti.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente anziano (intendendosi per tale colui che ha ottenuto il maggior numero di voti), che ne coordina l'ordinato svolgimento.
4. Le decisioni della consulta sono valide quando assunte a maggioranza dei componenti.

5. Delle sedute viene redatto verbale che viene trasmesso entro otto giorni al Sindaco e ai Consiglieri Comunali e conservato presso la Segreteria comunale.
6. Le Consulte si impegnano a rendere pubblici gli orientamenti assunti.

#### **Art. 14 - ASSEMBLEE DEI CITTADINI DELLA FRAZIONE**

1. Le Consulte Cittadine, attraverso la convocazione di assemblee dei cittadini delle frazioni/centri abitati, almeno una volta all'anno, riferiscono sulla loro attività e discutono i problemi della popolazione per recepirne le esigenze ed ottenere pareri sulle proprie iniziative.

#### **Art. 15 - INIZIATIVA DEGLI ORGANI DEL COMUNE**

1. Il Sindaco e la Giunta possono convocare le Consulte per l'esame di singoli problemi.
2. Il Consiglio Comunale, la Giunta e le eventuali commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere alla Consulta un parere consultivo non vincolante su singole problematiche o eventuali decisioni dell'Amministrazione.

#### **Art. 16 - RIUNIONE DELLE PRESIDENZE**

1. Tutti i Presidenti e i Vice presidenti delle Consulte possono essere convocati anche congiuntamente dal Sindaco o suo delegato, allo scopo di assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole frazioni/centri abitati.

#### **Art. 17 - SEDE**

1. Il Comune mette a disposizione, in ogni frazione/centro abitato, un locale idoneo quale sede della Consulta, di proprietà comunale, in uso non esclusivo in accordo col presidente della Consulta.

... omissis...